

STATUTO

ART. 1

E' costituita ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'art.90 della legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI DEL DRAGO" in breve "ARCIERI DEL DRAGO A.S.D."

ART. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Sulzano (BS)

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove. L'Organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo politico né di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

ART. 4 (durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, a maggioranza.

ART. 5 (oggetto)

L'associazione ha come scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nel settore delle attività sportive l'associazione si propone di diffondere la pratica sportiva

per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allo Sport del Tiro con l'arco in tutte le sue discipline.

Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
- l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I..

La Associazione intende affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva e/o ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 6

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e

limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo.

ART. 7 (entrate)

I proventi dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione degli associati;
- dalle quote di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati;
- dai contributi di partecipazione a singole attività, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni a associati, tesserati, partecipanti e a terzi;
- da eventuali contributi straordinari degli associati;
- da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;
- da proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 8 (divieto di distribuzione utili)

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 (associati)

	Possono essere associati all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in	
	Italia, compresi i minori di età.	
	L'associazione è composta:	
	- dagli associati fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione;	
	- dagli associati onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo	
	per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate	
	capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda;	
	- dagli associati ordinari i quali sono ammessi a domanda controfirmata da almeno un	
	membro facente parte del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato	
	entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso.	
	Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento	
	delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.	
	Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e di rispettare le decisioni degli Organi	
	dell'Associazione.	
	La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.	
	Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e	
	decorreranno dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.	
	L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e	
	di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano	
	danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio	
	interessato. Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso	
	entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella	
	prima riunione ordinaria.	

ART. 10 (diritti)

Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni previste dall'art. 12 ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario.

Ogni associato maggiorenne ha diritto a un voto.

La partecipazione degli associati alla vita associativa non è temporanea.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.

ART. 11 (organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo.

c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

- ASSEMBLEA**ART. 12**

L'assemblea degli associati è sovrana.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Rientrano nella competenza dell'assemblea:

la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori (se eletto);

le modifiche dello statuto;

la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le votazione dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza degli associati presenti.

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con il voto a favore di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede della Associazione.

ART. 13 (convocazione)

L'assemblea è convocata:

- dal presidente in carica;
- dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto);
- a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative.

La convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec, al recapito, risultante dal libro degli Associati e con ogni altro strumento, che consente la maggiore diffusione dell'informazione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

- CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La revoca dei componenti del Consiglio

Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti gli associati con diritto di voto.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

ART. 15 (poteri)

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha la rappresentanza, sia negoziale, sia giudiziale, dell'associazione ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.

ART. 16 (quota sociale)

La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota non è soggetta a rivalutazione.

ART. 17 (Prestazioni dei volontari)

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART.18 (Tesserato)

Il tesserato è colui che, attraverso il tesseramento, diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ART. 19 (scioglimento)

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o

più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge vigente.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati del 23 novembre 2023

FIRMA DEL PRESIDENTE
